

ART. ...

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 10.000,00 per ciascuna fase del procedimento, per le spese legali ritenute congrue dall'avvocatura dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme anticipate ai sensi del comma 1 qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione, o sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 c.p.p. in sede di udienza preliminare o ai sensi dell'articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento ovvero in caso di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 c.p.p., anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità **per grave negligenza** in sede disciplinare.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dal 2024, si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione dei Ministeri competenti in base alla normativa vigente.

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è volto a potenziare gli strumenti assistenziali previsti in favore degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Più nel dettaglio, ai sensi del **comma 1**, agli anzidetti Ufficiali e Agenti, nonché al coniuge, al convivente di fatto (precisandosi, al riguardo, che la parte dell'unione civile è già ricompresa nel lemma "*coniuge*", in virtù della norma di equiparazione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76) e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di liberi professionisti di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 10.000,00, per ciascuna fase del procedimento, per le spese legali ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Rispetto alla disciplina vigente, le novità di rilievo sono due.

In primo luogo, la norma aumenta il limite massimo all'importo anticipabile (attualmente fissato in 5.000 euro dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39). La seconda e più rilevante novità è però rappresentata dal **comma 2** che esclude il diritto dello Stato di richiedere la restituzione delle somme anticipate quando il procedimento penale si sia concluso in

assenza dell'accertamento della responsabilità del dipendente anche per motivi diversi dalla c.d. assoluzione con formula piena, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente stesso per grave negligenza.

Tale innovazione risponde a criteri di equità, atteso che il mancato accertamento della responsabilità in sede penale del dipendente, per le cause previste dal codice di procedura penale, non può determinare la conseguenza di addebitargli le spese del procedimento penale connesso all'attività di servizio.

Più nel dettaglio, il richiamato **comma 2** esclude che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per il rimborso delle spese legali sostenute quando il procedimento a carico dello stesso si sia chiuso, senza l'accertamento della responsabilità del dipendente, ossia nella fase delle indagini preliminari con provvedimento di archiviazione, in sede di udienza preliminare, con una sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. o ai sensi dell'articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento oppure, all'esito del dibattimento, in primo grado, con una sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529 e 531 del c.p.p. ovvero di assoluzione ai sensi dell'art. 530, commi 2 e 3, del c.p.p. Il comma in commento esclude, altresì, che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per il rimborso delle spese legali sostenute, quando il procedimento a carico dello stesso si sia chiuso con sentenza emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530 commi 2 e 3, e 531 c.p.p. intervenuta successivamente ad una diversa sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente. Come si è detto sopra, nelle ipotesi sopra descritte, la rivalsa è esclusa a meno che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente per grave negligenza.

Lo spirito della norma è quello di non onerare il dipendente del carico di spese giudiziali legate a procedimenti nei quali gli atti contestati siano riferibili all'Amministrazione di appartenenza qualora sia mancata una pronuncia di condanna che comporti un accertamento della responsabilità del dipendente.

Attualmente, infatti, il rimborso delle spese legali non può essere concesso nelle evenienze in cui il proscioglimento consegua all'estinzione del reato, alla prescrizione, o per ragioni processuali, come la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione. Tuttavia, una simile soluzione - legata unicamente all'esito del giudizio penale - non appare adeguata e lascia il dipendente privo di idonee tutele rispetto alle conseguenze per condotte connesse al servizio.

D'altronde, una liquidazione "automatica" in favore dell'incolpato in presenza di un'assoluzione di tipo "processuale" sarebbe altrettanto iniqua qualora la condotta del dipendente in concreto corrisponda alla fattispecie astratta prevista dal codice penale.

Appare, allora, maggiormente opportuno che sia l'Amministrazione a valutare se la condotta - in assenza di una pronuncia di colpevolezza del giudice penale - sia o meno censurabile e se debba essere esercitata o meno la rivalsa per le somme anticipate per le spese legali.

In tale senso, poiché la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che la sanzione disciplinare per i fatti penali per i quali il dipendente è stato assolto confermerebbe l'insussistenza di qualsivoglia nesso tra il comportamento assunto dal dipendente stesso e le funzioni istituzionali ad esso demandate (cfr. *ex multis*, la recentissima Tar Lazio Sez. I, n.3394/2024) si è ritenuto opportuno ancorare l'obbligo per l'Amministrazione di ripetere le somme "anticipate" all'accertamento della responsabilità del dipendente sul piano disciplinare. Tuttavia, allo scopo di rendere equo l'intervento di recupero, la responsabilità disciplinare che costituisce titolo per la ripetizione delle somme, deve implicare l'irrogazione di sanzioni che prevedano almeno il livello di **grave negligenza** nell'operato dell'incolpato.

Ed invero, a questo punto, le ipotesi che possono prodursi in presenza di una sentenza di proscioglimento in rito o nel merito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 530 del c.p.p. sono due.

La prima è che, prima o dopo la conclusione del procedimento penale, sia stata irrogata una sanzione disciplinare che preveda la grave negligenza nella condotta del dipendente, nel qual caso l'Amministrazione dovrà procedere alla ripetizione delle somme anticipate.

Di contro, nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato, ovvero si sia concluso senza l'accertamento definitivo della responsabilità del dipendente per grave negligenza, le somme anticipate per le spese legali non potranno essere oggetto di rivalsa.

La disciplina, così come innovata, fa salva, per quanto non previsto, la normativa di settore vigente e, in particolare, le previsioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.152 e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135.

Infine, al **comma 3**, viene ribadito - in termini sostanzialmente sovrapponibili all'attuale regolamentazione - che l'anticipazione delle spese, nei termini suddetti, avviene anche in favore del personale convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa.

Il **comma 4** si occupa della copertura finanziaria dell'intervento in commento.